undefined

Smart working dei fragili, comunicazione semplificata

Lavoro

Con un avviso la procedura è stata confermata fino al 31 gennaio

Secondo il ministero, da febbraio si passerà alla modalità ordinaria

Barbara Massara

La comunicazione di lavoro agile dei lavoratori fragili potrà essere presentata con la modalità semplificata fino al 31 gennaio. Lo ha reso noto il ministero del Lavoro in un comunicato pubblicato sul proprio sito il 31 dicembre a seguito della proroga del diritto allo smart working dei lavoratori fragili disposta dalla legge di Bilancio 2023.

In particolare l'articolo 1, comma 306, della legge 197/2022 ha prorogato al 31 marzo il diritto soggettivo a prestare l'attività in modalità di lavoro agile in favore dei lavoratori fragili, individuandoli come coloro che sono affetti da una delle «patologie con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità» elencate dal decreto del 4 febbraio 2022 del ministero della Salute.

Per comunicare lo smart working di questi dipendenti, il ministero precisa che potrà ancora essere utilizzata la procedura semplificata, che avrebbe dovuto essere dismessa dal 1° gennaio di quest'anno, ma che invece sopravviverà fino al 31 gennaio solo per i lavoratori fragili e solo per periodi di lavoro agile collocati a partire dal 1° gennaio e non oltre il 31 marzo 2023.

Dal 1° febbraio 2023 anche per comunicare periodi di lavoro agile dei fragili, compresi tra il 1° febbraio e il 31 marzo, dovrà essere utilizzata la procedura ordinaria, cioè quella che per tutti gli altri smart worker è entrata a pieno regime dal 1° gennaio scorso.

La previsione dell'utilizzo della comunicazione semplificata dovrebbe confermare che, nello specifico caso dei lavoratori fragili, l'accordo individuale richiesto dall'articolo 19 della legge 81/2017 non sia necessario, in quanto la prestazione da remoto costituisce un diritto per il lavoratore e un corrispondente obbligo per il datore di lavoro, che trovano la rispettiva fonte nella legge e in particolare nel comma 306 dell'articolo 1 della legge 197/2022.

Lascia, invece, qualche perplessità la circostanza che dal 1° febbraio anche per i fragili debba essere utilizzata la procedura ordinaria di comunicazione, cioè quella che, tra le altre informazioni, richiede di indicare la data di sottoscrizione dell'accordo. Il dubbio, leggendo letteralmente e congiuntamente la norma di legge e il comunicato, è che possa essere necessario l'accordo qualora il lavoratore presenti dopo il 31 gennaio 2023 la certificazione del medico del servizio sanitario nazionale attestante la sussistenza di una delle malattie che danno diritto a svolgere la prestazione da remoto fino al 31 marzo prossimo.

Poiché la ratio della proroga del lavoro agile in favore dei lavoratori maggiormente a rischio dovrebbe essere quella di legittimare la prestazione da remoto senza la necessità di concordarlo con il datore di lavoro, a prescindere da quando il diritto venga di fatto esercitato (ante o post 31 gennaio 2023), probabilmente il mese di gennaio servirà al ministero per monitorare la situazione ed eventualmente aggiornare gli applicativi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA